

**Pensioni** - Gestione Commercianti - Pensione supplementare di vecchiaia - Requisiti anagrafici - Applicazione norma di salvaguardia ex art. 24, comma 3, D.L. n. 201/11 - Esclusione - Disciplina generale recante nuove regole in materia di requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione - Si applica.

**Tribunale di Milano - 24.2.2015 n. 508 - Dott.ssa Colosimo - D.G.E.A. (Avv. Esposti) - INPS (Avv. Mostacchi).**

*L'art. 24, comma 6, del D.L. n. 201/11, convertito con modificazioni in L. n. 214/2011, norma di generale applicazione che ha fissato i nuovi requisiti anagrafici per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico, si applica anche ai fini della liquidazione della domanda di pensione supplementare di vecchiaia nella Gestione Commercianti. Infatti, la clausola di salvaguardia prevista dal comma 3 della stessa norma, che lascia ferma sul punto la disciplina previgente, concerne esclusivamente i soggetti destinati ad accedere ad un trattamento pensionistico principale e autonomo e, in quanto norma derogatoria e di stretta interpretazione, non può fare riferimento a trattamenti pensionistici accessori e/o residuali qual è quello della pensione supplementare.*

FATTO - Con ricorso depositato il 4 novembre 2014, G.E.A.D. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano - Sezione Lavoro - l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare il diritto alla pensione di vecchiaia supplementare nella gestione commercianti INPS a far tempo dall'1/3/2013 e, conseguentemente, di condannare INPS a corrisponderle i relativi importi.

Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore che si dichiarava antistatario.

Si costituiva ritualmente in giudizio l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.

Con vittoria delle spese di lite.

Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, all'udienza del 24 febbraio 2015, il Giudice invitava le parti alla discussione all'esito della quale decideva come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 5 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla legge n. 133/2008.

DIRITTO - Il ricorso non può essere accolto.

G.E.A.D. è titolare di pensione diretta n. 60038134 dal 2/9/1991 a carico dell'INPS, ex Gestione INPDAP, ed è titolare di posizione previdenziale contributiva presso INPS nella Gestione Commercianti per complessivi 11 anni e otto mesi.

Il 19/2/2013 la ricorrente ha presentato all'INPS domanda di pensione supplementare di vecchiaia nella gestione commercianti, istanza che è stata rigettata in quanto non risultavano compiuti "i 63 anni e 9 mesi di età richiesti dalla legge per il diritto alla pensione".

Deducendo l'erroneità della determinazione dell'Ente Previdenziale, ha insistito per le conclusioni già sopra richiamate.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, Legge n. 1338/1962, "l'assicurato cui sia stata liquidata o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione la pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comporti esclusione o l'esonero, ha facoltà di chiedere la liquidazione di una pensione supplementare in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione stessa qualora detti contributi non siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma".

L'art. 5, comma 2, Legge n. 1338/1962 precisa che "il diritto alla pensione supplementare è subordinato alla condizione che il richiedente abbia compiuto l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia dalle norme dell'assicurazione obbligatoria".

Ai sensi dell'art. 24, comma 6, D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, "6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di conseguire una convergenza verso un

*requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito indicati: ... b. 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale requisito anagrafico è fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122...”.*

Ai suddetti requisiti anagrafici deve farsi riferimento ai fini della liquidazione delle domande di pensione supplementare presentate a decorrere dal 1/1/2012 e, quindi, anche ai fini della liquidazione della pensione per cui è causa.

Sotto questo profilo, risulta erronea la tesi attorea nella parte in cui vorrebbe veder applicata al caso di specie la disposizione di cui all'art. 24, comma 3, D.L. n. 201/2011 che stabilisce che: *“il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18; b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18”.*

Come correttamente osservato da parte convenuta, infatti, la clausola di salvaguardia prevista dal citato comma terzo è norma che concerne esclusivamente i soggetti destinati ad accedere a un trattamento pensionistico principale e autonomo.

Depone in favore di tale orientamento il tenore letterale della norma in esame, non solo nella parte in cui il Legislatore fa espresso riferimento al *“trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità”*, ma altresì nella parte in cui precisa che *“a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) «pensione di vecchiaia»... b) «pensione anticipata»”.*

Le specificazioni introdotte nella disposizione in commento non consentono di ritenere che il Legislatore abbia voluto disciplinare - e, quindi, far riferimento a - trattamenti pensionistici accessori e/o residuali qual è quello della pensione supplementare (espressamente regolata, peraltro, dalla Legge n. 1338/1962), e sono invece chiara indicazione di una disciplina avente ad oggetto i trattamenti pensionistici principali.

Trattandosi peraltro di norma derogatoria rispetto alla nuova disciplina generale ivi introdotta, quella in commento non può che essere norma di stretta interpretazione.

Ancora, l'art. 5, comma 2, Legge n. 1338/1962 è chiaro nel disporre che il diritto alla pensione supplementare è subordinato al compimento della *“età stabilita per il pensionamento di vecchiaia dalle norme dell'assicurazione obbligatoria”*, e tale rinvio non può che essere rinvio alla disciplina generale, non certo, in assenza di espressa previsione in tal senso, alle norme derogatorie o eccezionali nella stessa contemplate.

Una diversa interpretazione, destinata con tutta evidenza a risolversi in un'estensione del campo di applicazione della deroga, risulta altresì preclusa, oltre che dalle questioni di ordine interpretativo e sistematico di cui sopra, dalla *ratio* e dai principi sottesi alla disciplina in esame: *“le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformità dei seguenti principi e criteri: a) equità e convergenza intergenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli; b) flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa; c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali”* (art. 24,

comma 1, D.L. n. 201/2011).

Ciò detto, poiché è pacifico che alla data di presentazione della domanda G.E.A.D. avesse appena compiuto i 62 anni (essendo la stessa nata il 16/2/1951), e che non avesse ancora maturato il nuovo requisito anagrafico dei 63 anni e 6 mesi (63 anni e 9 mesi tenuto conto dell'aspettativa di vita), non può che concludersi per il rigetto della domanda.

La novità della questione e l'assenza di precedenti giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 5 giorni.

*(Omissis)*

---